Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 1794

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DEL VECCHIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2009

Disposizioni a favore del personale militare deceduto o divenuto permanentemente inidoneo al servizio nell'adempimento dei compiti istituzionali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (490)

ONOREVOLI SENATORI. – Le Forze armate sono chiamate sempre più spesso ad operare in ambito nazionale in supporto alle Forze di polizia ed all'estero nelle missioni di stabilizzazione delle diverse aree di crisi. Tale impegno pone il personale militare in condizioni di rischio ed in situazione di pericolo con una frequenza ed un'intensità non riscontrabili nel passato.

Per accogliere le legittime aspettative di quel personale e per intervenire nella maniera più appropriata in presenza di gravi incidenti che lo abbiano coinvolto, è necessario introdurre strumenti legislativi a favore dei militari deceduti o feriti in conseguenza di attività operative o addestrative sia in Patria che nelle citate operazioni condotte fuori dai confini nazionali.

Il presente disegno di legge si prefigge tale scopo.

In particolare, la proposta di cui all'articolo 1 è volta ad estendere la possibilità di richiamo in servizio *sine die* al personale che, nell'assolvimento del proprio dovere, abbia subito una invalidità pari o superiore all'80 per cento della propria capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo o di atti comunque ostili, commessi in suo danno in operazioni in Patria o all'estero, nonché a seguito di eventi traumatici riportati in servizio o per causa di servizio.

Giova rammentare, al riguardo, come la vigente normativa conceda il cennato beneficio del richiamo in servizio a tempo indeterminato solo ai militari iscritti nel ruolo d'onore che siano decorati al valor militare o civile. Va sottolineato altresì che le decorazioni al valor militare o civile sono tributate solo in presenza di atti di eroismo da parte del personale interessato. Risultano, pertanto, esclusi dal beneficio del richiamo in servizio coloro che, pur senza aver compiuto atti di eroismo, abbiamo comunque assolto il proprio dovere fino alle estreme conseguenze. Infatti, a quest'ultimo personale che, per effetto di atti di terrorismo o comunque ostili nel corso di operazioni all'estero, è deceduto ovvero ha subito un'invalidità pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, non può essere concessa la decorazione al valor militare, ma la croce d'onore.

Va osservato ancora che quest'ultima onorificenza (croce d'onore), oltre a non arrecare ai beneficiari alcun vantaggio concreto, viene concessa al solo personale che ha subito menomazioni in «teatro operativo», con l'esclusione di coloro che sono stati oggetto di medesimi eventi in Patria, magari in una delle molteplici operazioni di controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia.

Infine come tale onorificenza, in quanto prevista solo per il personale che abbia subito una menomazione della propria integrità psico-fisica a seguito di atti ostili, non può essere concessa ai militari che abbiano subito analoga menomazione a seguito di eventi non ostili ma comunque traumatici (esempio incidente stradale o di altra natura).

Da qui l'esigenza di variare il quadro normativo di riferimento, al fine di pone correttivi alle suddette sperequazioni.

Nello specifico, i correttivi individuati e codificati nel presente disegno di legge sono volti: 1) ad equiparare la croce d'onore alla decorazione al valor militare o civile ai fini della possibilità di richiamo in servizio a tempo indeterminato dei militari iscritti nel ruolo d'onore; 2) a consentire la fruizione di detto beneficio al personale che sia stato iscritto nel ruolo d'onore a seguito di eventi traumatici riportati in servizio e

per causa di servizio che non hanno cagionato una invalidità pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa; 3) ad estendere la possibilità di conferimento della croce d'onore anche a favore del personale che ha subito una menomazione consistente della propria incolumità psico-fisica per effetto di atti ostili subiti anche nel corso di operazioni condotte in Patria.

Nell'ambito delle medesime finalità generali di tutela ed omogeneizzazione del trattamento previsto per il personale che subisce gravi ferite/lesioni si colloca la proposta di cui all'articolo 2.

Tale proposta di variante normativa è volta a prevedere l'attribuzione della promozione al grado superiore al personale militare deceduto o gravemente ferito senza dover aspettare la conclusione del lungo procedimento che porta al riconoscimento della causa di servizio e ad armonizzare le disposizioni vigenti relative a tale beneficio per tutte le categorie di personale militare.

La *ratio* della norma è principalmente quella di fornire un immediato riscontro, in termini di ristoro giuridico-economico, al personale militare che sacrifica la propria incolumità psico-fisica nel corso dello svolgimento del proprio dovere ed evitare che le lentezze amministrative ledano l'immagine dell'istituzione di fronte alle esigenze delle famiglie.

Ciò pur circoscrivendo, attraverso la valutazione dei comandanti di Corpo, l'ambito di applicazione della disposizione ai casi in cui l'evento sia connesso all'espletamento dei compiti istituzionali.

La proposta di variante normativa di cui all'articolo 3 è tesa ad estendere anche al personale dirigente ed in ferma prefissata (Ufficiali in ferma prefissata, piloti in ferma dodecennale e volontari in ferma prefissata) delle Forze armate il beneficio del transito, a domanda, nei corrispondenti ruoli civili del Ministero della difesa, laddove giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio.

In effetti, soprattutto per quanto attiene il personale volontario in ferma prefissata (VFP), l'esclusione da detto beneficio appare iniqua, atteso che: 1) stante l'attuale modello professionale la ferma può avere una durata anche fino a 10 anni e sarebbe sperequante penalizzare un militare raffermato più volte, rispetto al pari arruolato transitato in servizio permanente già al termine della prima ferma quadriennale; 2) sussiste una sperequazione rispetto all'omologo personale dell'Arma dei carabinieri, che è d'uopo pertanto sanare.

La restrizione relativa ai volontari in ferma prefissata ed agli ufficiali in ferma prefissata, circa la necessità del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità invalidante, è stata inserita al fine di evitare un utilizzo fraudolento del beneficio.

Infine, l'equiparazione dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate a quelli in servizio permanente, ai fini dell'individuazione della corrispondente area funzionale del personale civile del Ministero della difesa, è necessaria in quanto i primi (VFP) non sono inseriti in alcun ruolo.

La proposta di cui all'articolo 4 è volta ad equiparare i volontari in ferma prefissata al personale in servizio permanente delle Forze armate per quanto attiene alla tutela, sotto il profilo delle possibilità di carriera, in caso di giudizio di parziale inidoneità al servizio militare incondizionato.

Con la proposta in parola, infatti, tale tutela è estesa a tutti i volontari, purché l'infermità contratta sia riconosciuta dipendente da causa di servizio ovvero nelle more del relativo riconoscimento, e non riguardo alla sola permanenza in servizio, come previsto dal decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, ma anche per quanto attiene alla possibilità di adesione alle rafferme ed alla partecipazione ai con-

corsi per l'immissione in servizio permanente.

La disposizione di cui all'articolo 5 prevede la riserva di posti a favore dei congiunti delle «vittime del dovere», nei concorsi per l'accesso alle carriere degli ufficiali e dei sottufficiali. In merito si evidenzia che attualmente le possibilità di transito agevolato (chiamata diretta) nei ranghi delle Forze armate sono limitate alle sole carriere iniziali del servizio permanente (VSP). Ciò rappresenta una sperequazione rispetto alle Forze di polizia ad ordinamento civile, in quanto la vigente legislazione (articolo 1 della legge 20 dicembre 2000, n. 1116) prevede, per i congiunti delle «vittime del dovere» di tali Amministrazioni e per l'accesso alle carriere dei funzionari nella Polizia di Stato, riserve di posti pari a un quarto di quelli messi a concorso. Dunque, appare auspicabile l'approvazione per le Forze armate di una norma analoga, volta a prevedere riserve di posti a favore dei congiunti delle «vittime del dovere» nei concorsi per l'accesso alle carriere degli ufficiali e dei sottufficiali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 27 febbraio 1989, n. 79, ed alla legge 10 ottobre 2005, n. 207)

1. All'articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «se decorato al valor militare o civile,» sono inserite le seguenti: «nonché se decorato della croce d'onore,»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il beneficio di cui al comma 1 spetta anche al personale iscritto nel ruolo d'onore a seguito di eventi traumatici, riportati in servizio e per causa di servizio, che ne hanno cagionato una invalidità pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa».

2. All'articolo 1, comma 4, della legge 10 ottobre 2005, n. 207, dopo le parole: «atti comunque ostili commessi in suo danno», sono inserite le seguenti: «in patria o».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, ed all'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1990, n. 404)

1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito,

con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative» sono sostituite dalle seguenti: «ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e nell'adempimento dei compiti istituzionali o per causa di servizio»;

b) le parole: «, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento» sono sostituite dalle seguenti «, previo parere favorevole del comandante di Corpo che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento».

2. All'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, le parole: «infermità o decesso dipendenti da causa di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «decesso, ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e nell'adempimento dei compiti istituzionali o per causa di servizio, previo parere favorevole del comandante di Corpo che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 14 della legge 28 luglio 1999, n. 266)

1. All'articolo 14 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5*. Il personale in servizio permanente e legato a vincoli di ferma appartenente alle carriere esecutive, direttive e dirigenti delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o

meno da causa di servizio, transita nei ruoli e qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione»;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«*5*-bis. Per i volontari in ferma prefissata delle Forze armate di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, nonché per gli ufficiali in ferma prefissata di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il transito di cui al comma 5 è consentito solo in caso di accertamento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità a base del giudizio di non idoneità al servizio militare incondizionato. Ai fini della corrispondenza alle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa di cui al comma 5, i volontari in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari in servizio permanente».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo le parole: «se giudicati idonei» sono inserite le seguenti: «o inidonei permanentemente in modo parziale».

Art. 5.

(Riserve di posti nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali e dei marescialli delle Forze armate)

1. Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, per i concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali nonché dei marescialli delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, una aliquota di posti è riservata al coniuge e i ai figli superstiti ovvero ai fratelli del personale delle Forze armate deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti. Tali posti riservati al predetto personale non possono eccedere il 5 per cento dei posti messi a concorso e comunque non possono essere inferiori all'unità.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nel limite massimo di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base dell'imposta consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 60 milioni di euro a partire dall'anno 2009.

€ 1,00